

A fine maggio la nostra delegazione è stata ricevuta dalla Commissione Parlamentare Lavoro

## La Federagenti in Parlamento

**Chiesta maggiore attenzione e concrete misure per il rilancio della professione**

Lo scorso 26 Maggio la Commissione parlamentare Lavoro della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro ha convocato e sentito la Federagenti. La circostanza non può meravigliare perché come noi ben sappiamo quella degli agenti e rappresentanti di commercio (ed in genere quella degli intermediari commerciali) è stata una delle categorie più colpite dalle restrizioni. In quest'ottica è normale quindi che il mondo delle istituzioni e della politica abbia ritenuto corretto e doveroso, nell'ambito di una ricognizione a 360 gradi degli effetti della pandemia sul mondo del lavoro e dell'impresa, convocare le associazioni di categoria per avere un quadro più completo della situazione al fine di acquisire quanti più elementi di valutazione possibile unitamente ad eventuali proposte. Ed è proprio questo che la Federagenti ha fatto, cogliendo l'opportunità di questo importante incontro per sottolineare come accanto a problemi strutturali quali il calo degli Agenti, ...

*segue a pag. 2*

### In questo numero

- La Federagenti in Parlamento
- La Lombardia stanziava un contributo a fondo perduto per il bollo auto degli agenti di commercio
- Prestazioni Integrative Enasarco 2021
- Corsi on line per diventare agenti di commercio
- Progetto Salute Donna
- Prescrizione quinquennale per le indennità
- Rubrica Previdenziale
- L'esperto risponde

### La Lombardia stanziava un contributo a fondo perduto per il bollo auto degli agenti Una ottima iniziativa che speriamo sia ripresa anche da altre Regioni

Con una lodevole iniziativa che va sicuramente nella direzione da noi da tempo auspicata la Regione Lombardia il 7 giugno 2021 ha approvato la delibera n. XI/4847 che prevede il rimborso del bollo auto pagato nel 2020 dagli intermediari di commercio aventi la sede all'interno del territorio lombardo.

Il provvedimento è stato proposto dall'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, di concerto con l'assessore al Bilancio e Finanza, Davide Caparini. Nei fatti la misura introdotta si concretizza in un contributo a fondo perduto del valore pari all'importo della tassa automobilistica e sarà riconosciuto, nel limite dei fondi stanziati ...

*segue a pag. 2*

### Prestazioni Integrative Enasarco 2021

Il 26 maggio scorso un Consiglio di Amministrazione Enasarco "sub judge" ha approvato la delibera con cui viene disciplinato il regime delle prestazioni integrative per l'anno 2021. Come ormai ben sapete, purtroppo, con una decisione che a Federagenti pare assolutamente incomprensibile, è stato deciso di **eliminare** il sussidio a favore degli Agenti che hanno subito un calo di fatturato a seguito delle restrizioni e dell'emergenza epidemiologica. Inutile dire che quella era stata la prestazione più richiesta dagli iscritti nel 2020 e probabilmente lo sarebbe stata anche per l'anno in corso, ma incredibilmente nella delibera approvata senza il voto dei rappresentanti Federagenti, non ve ne è traccia. Questa non è l'unica criticità perché ad una attenta lettura si può notare come per diverse altre prestazioni comunque previste sono stati **inaspriti** i requisiti di accesso e/o sono stati **diminuiti** ...

*segue a pag. 3*

FATTURE  
PROVVIGIONALI  
ELETTRONICHE?  
CARTACEE?

**SCARICA IL  
SOFTWARE  
GRATUITO  
PER TUTTI GLI  
AGENTI DI  
COMMERCIO**



**INVIO IMMEDIATO  
TRAMITE CANALE  
TELEMATICO SDI**

Emetti le tue  
Fatture Provvigionali  
Elettroniche e Cartacee  
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet  
[www.FattureAgenti.IT](http://www.FattureAgenti.IT)  
e attiva il tuo Account.

**Tutto Gratis al 100%**

Scopri le Funzionalità  
del Software Gratuito



**soluzione agenti**  
**Sento la FORZA di un  
Software per Agenti in TE...**

**USA LA FORZA** 

# La Federagenti in Parlamento

## Chiesta maggiore attenzione e concrete misure per il rilancio della professione

a cura della **Redazione**

**L**o scorso 26 Maggio la Commissione parlamentare Lavoro della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro ha convocato e sentito la Federagenti. La circostanza non può meravigliare perché come noi ben sappiamo quella degli agenti e rappresentanti di commercio (ed in genere quella degli intermediari commerciali) è stata una delle categorie più colpite dalle restrizioni. In quest'ottica è normale quindi che il mondo delle istituzioni e della politica abbia ritenuto corretto e doveroso, nell'ambito di una ricognizione a 360 gradi degli effetti della pandemia sul mondo del lavoro e dell'impresa, convocare le associazioni di categoria per avere un quadro più completo della situazione al fine di acquisire quanti più elementi di valutazione possibile unitamente ad eventuali proposte.

Ed è proprio questo che la Federagenti ha fatto, cogliendo l'opportunità di questo importante incontro per sottolineare come accanto a problemi strutturali quali il calo degli Agenti, l'età media alta ed il basso numero di giovani e donne,

l'emergenza pandemica abbia provocato nel 2020 la chiusura anticipata di molte più posizioni rispetto al passato anche recente. Vi sono poi tantissimi colleghi che pur non avendo chiuso formalmente la propria partita IVA, sono concretamente fermi o svolgono l'attività in forma ampiamente ridotta (si pensi ai colleghi operanti nel settore Ho.re.ca., nel settore wellness & fitness, nel settore dei servizi turistici e congressuali che, incrociando le dita, ricominceranno a lavorare a ritmi quasi normali solo dal 1° luglio (salvo inconvenienti)).

La situazione è però ancora più grave e le criticità risultano amplificate in prospettiva dalla circostanza che il Covid ha invece ulteriormente favorito un fenomeno già in crescita costante negli ultimi anni. Ci riferiamo ovviamente all'esplosione del commercio elettronico, la cui fetta di mercato è cresciuta esponenzialmente negli ultimi 12 mesi. La Federagenti dinanzi alla Commissione ha ribadito l'assoluta necessità che il mondo dell'e-commerce sia fatto oggetto al più presto di una attenta ed efficace regolamentazione. Le timide misure di cui si sta parlando anche in occasione del G7 quali la previsione di una tassazione minima globale per le multinazionali globali (e quindi per i grandi giganti dell'e-commerce) non sono certo sufficienti per riportare un clima di corretta concorrenza nel mondo dell'intermediazio-

ne. A questo problema connesso al progresso tecnologico ed ai mutati stili e comportamenti di vita si aggiungono poi problemi vecchi e purtroppo mai risolti nonostante le tante segnalazioni ed allarmi lanciati dalla categoria. Si pensi, su tutti, all'inarrestabile rincaro del carburante oggetto fra l'altro di una tassazione che non ha eguali nel panorama mondiale e dei pedaggi autostradali (abbiamo le autostrade più care in Europa), eventi che rischiano di mettere ancor più in difficoltà una categoria che "vive in macchina" con percorrenze medie di oltre 50.000 km annui. Federagenti, lamentando fortemente l'assenza di veri e concreti aiuti economici da parte del Governo, ha proposto l'introduzione di agevolazioni fiscali e contributive e di meccanismi per regolamentare il commercio elettronico per evitare che a pagarne le conseguenze siano gli agenti. Inoltre, ha richiesto l'istituzione di un tavolo interministeriale permanente dedicato alle problematiche di noi agenti a cui partecipino i dicasteri del Lavoro, dell'Economia e dello Sviluppo Economico e le associazioni di categoria più rappresentative per la discussione di interventi strutturali a tutela della Categoria. ■

## La Lombardia stanZIA un contributo a fondo perduto per il bollo auto degli agenti

**Una ottima iniziativa che speriamo sia ripresa anche da altre Regioni**

a cura di **Oswaldo Filippini**

— Responsabile Federagenti Sede di Como —

**C**on una lodevole iniziativa che va sicuramente nella direzione da noi da tempo auspicata la Regione Lombardia il 7 giugno 2021 ha approvato la delibera n. XI/4847 che prevede il rimborso del bollo auto pagato nel 2020 dagli intermediari di commercio aventi la sede all'interno del territorio lombardo.

Il provvedimento è stato proposto dall'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, di concerto con l'assessore al Bilancio e Finanza, Davide Caparini. Nei fatti la misura introdotta si concretizza in un contributo a fondo perduto del valore pari all'importo della tassa automobilistica e sarà riconosciuto, nel limite dei fondi stanziati (7,5 milioni di euro), a tutte le microimprese iscritte e attive al Registro delle imprese.

Per dare concreta applicazione alla Delibera è in corso di pubblicazione l'Avviso attuativo in cui saranno stabilite le modalità di inoltro della domanda per il rimborso del bollo auto relativo al periodo tributario 2020.

Ecco una sintesi utile per l'inoltro della domanda, in base ai dati sino ad ora conosciuti:

### cosa

Si tratta di un contributo a fondo perduto equivalente al rimborso del bollo auto relativo al periodo tributario avente decorrenza nel 2020 (al netto di eventuali sanzioni e interessi).

### per chi

I beneficiari del provvedimento di sostegno sono gli intermediari del commercio (di cui ai codici Ateco a seguito riportati) iscritti e attivi al Registro delle Imprese e aventi sede in Lombardia alla data di presentazione della domanda.

### Codici Ateco ammessi

- 46.1 (compresi tutti i sottodigit) - Intermediari del commercio
- 45.11.02 - Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
- 45.19.02 - Intermediari del commercio di altri autoveicoli
- 45.31.02 - Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli
- 45.40.12 - Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori
- 45.40.22 - Intermediari del commercio di parti ed accessori per motocicli e ciclomotori

### COME FARE

Accedendo a [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it), tramite identità digitale SPID o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con PIN dispositivo.

### calo di fatturato

Condizione per poter godere del rimborso è aver subito un calo di fatturato di almeno un terzo nel periodo 1° marzo - 31 dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo del 2019 (o, in alternativa, essere imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019).

Per la Federagenti si tratta di una misura certamente positiva (in quanto dimostrazione di una certa attenzione da parte delle Istituzioni e in quanto concreto, anche se insufficiente, contributo), che si auspica venga replicata dalle altre Regioni e che, soprattutto, si spera sia seguita da un intervento strutturato e realmente ristoratore da parte del Governo. Gli uffici lombardi della Federagenti restano a disposizione degli iscritti per ogni ulteriore informazione. ■

# Prestazioni Integrative Enasarco 2021

a cura di **Debora Bruno**

— Consulente previdenziale Federagenti Roma —

Il 26 maggio scorso un Consiglio di Amministrazione Enasarco "sub iudice" ha approvato la delibera con cui viene disciplinato il regime delle prestazioni integrative per l'anno 2021. Come ormai ben sapete, purtroppo, con una decisione che a Federagenti pare assolutamente incomprensibile, è stato deciso di **eliminare** il sussidio a favore degli Agenti che hanno subito un calo di fatturato a seguito delle restrizioni e dell'emergenza epidemiologica. Inutile dire che quella era stata la prestazione più richiesta dagli iscritti nel 2020 e probabilmente lo sarebbe stata anche per l'anno in corso, ma incredibilmente nella delibera approvata senza il voto dei rappresentanti Federagenti, non ve ne è traccia. Questa non è l'unica criticità perché ad una attenta lettura si può notare come per diverse altre prestazioni comunque previste sono stati **inaspriti** i requisiti di accesso e/o sono stati **diminuiti** gli importi da riconoscere agli iscritti.

Vediamo comunque, in breve, in relazione ad alcune prestazioni che riteniamo di maggior interesse le informazioni utili per chi, avendone i requisiti, è interessato ad usufruirne. Partiamo innanzitutto dalle regole valide per qualsiasi tipo di richiesta:

## REGOLE COMUNI A TUTTE LE DOMANDE:

a) Se per accedere alla prestazione è richiesto di indicare il reddito il dato di riferimento è quello determinato dalla somma dei redditi indicati nelle caselle rilevabili dal Modello Unico PF2020 (Redditi 2019) così individuate:

- I. Quadro RN1, casella 1;
- II. Quadro LM, casella LM6;
- III. Quadro LM, casella LM34 casella 3

b) Le domande che non risultano assegnatarie del contributo nel bando di riferimento, partecipano d'ufficio ai bandi successivi;

c) Le domande per cui non è prevista una graduatoria ai fini dell'erogazione del contributo, vengono evase in base alla presentazione sino al limite del budget stanziato per la prestazione;

d) Le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate non sono valide;

e) Le domande carenti di documentazione devono essere regolarizzate entro 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione da parte della Fondazione. In questo caso si intende per data di presentazione della domanda quella di ricezione da parte della Fondazione della documentazione integrativa;

Veniamo ora all'esame più approfondito di alcune voci:

## CONTRIBUTO NASCITA O ADOZIONE:

Misura del contributo erogato: € 750

Stanziamiento totale: € 1.500.000 ripartito in bandi bimestrali (il primo di valore triplo rispetto agli altri)

### Requisiti:

- a) essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
- b) essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni,
- c) essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità, non superiore a Euro 31.898,91;
- d) per le adozioni: essere in possesso della sentenza definitiva di adozione da parte del competente Tribunale.

Presentazione domanda: modalità "on line" (per la **documentazione da allegare** vds. articolo 5 del Programma delle Prestazioni assistenziali)

### Scadenze:

- 1) dal 31 maggio al 30/6/2021 per concorrere alla graduatoria del I°, II° e III° bimestre 2021;
- 2) dal 01/07/2021 al 31/08/2021 per concorrere alla graduatoria del IV° bimestre 2021;
- 3) dal 01/09/2021 al 31/10/2021 per concorrere alla graduatoria del V° bimestre 2021;
- 4) dal 01/11/2021 al 31/12/2021 per concorrere alla graduatoria del VI° bimestre 2021.

## CONTRIBUTO PER MATERNITÀ:

Misura del contributo erogato: € 2.500

Stanziamiento totale: € 750.000 ripartito in bandi bimestrali (il primo di valore triplo rispetto agli altri).

Il contributo può essere richiesto dal novantesimo giorno di gestazione ed è riconosciuto anche in caso di interruzione di gravidanza a decorrere dal novantesimo giorno di gestazione.

### Requisiti:

- a) stesso requisito nascita o adozione
- b) stesso requisito nascita o adozione
- c) essere titolare di un reddito lordo per l'anno 2019 non superiore ad Euro 30.000,00 rilevabile dal modello Unico PF2020.

Presentazione domanda: modalità "on line" (per la **documentazione da allegare** vds. arti-

colo 12 del Programma delle Prestazioni assistenziali)

### Scadenze:

- a) dal 31 maggio al 30 giugno 2021 per concorrere alla graduatoria del I°, II° e III° bimestre 2021;
- b) dal 01/07/2021 al 31/08/2021 per concorrere alla graduatoria del IV° bimestre 2021;
- c) dal 01/09/2021 al 31/10/2021 per concorrere alla graduatoria del V° bimestre 2021;
- d) dal 01/11/2021 al 31/12/2021 per concorrere alla graduatoria del VI° bimestre 2021.



## CONTRIBUTO ASSISTENZA A FIGLI DISABILI:

Misura del contributo erogato: € 4.000

Stanziamiento totale: € 2.160.000 erogato a seguito di prenotazione, mediante utilizzo dell'apposito applicativo web, in base alle domande presentate.

### Requisiti:

- a) essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia, oppure essere titolari di una pensione diretta Enasarco;
- b) essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni,
- c) essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità, non superiore a Euro 31.898,91;

Presentazione domanda: modalità "on line" (per la **documentazione da allegare** vds. articolo 29 del Programma delle Prestazioni assistenziali).

Scadenza entro il 31/12/2021.

## CONTRIBUTO PER EROGAZIONI STRAORDINARIE COVID:

Misura del contributo erogato: € 1.000 per iscritto contagiato # € 8.000 per familiari iscritti deceduto causa COVID

Stanziamiento totale: € 2.700.000 ripartito in bandi bimestrali (il primo di valore triplo rispetto agli altri).

**Cerchi  
Agenti di Commercio?**

Chiama ora il  
**numero verde**  
e troverai i tuoi  
Agenti di Commercio

**800.86.16.16**

# RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

VUOI RIMANERE INFORMATO SUL  
PALINSESTO DI RADIO AGENTI?

- Manda un **WHATSAPP** al **329.672.55.62**
- Scrivi **PROGRAMMAZIONE**
- Riceverai un messaggio di **CONFERMA**



## NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure  
collegati al tuo store e scarica  
la app di Radio Agenti.  
Ascoltaci dal tuo cellulare!



### SEGUI LE DIRETTE RADIO

Ogni giorno dal lunedì al venerdì, una nuova puntata in diretta alle 13:05. In studio i consulenti legali e fiscali di Radio Agenti.



### ASCOLTA I PODCAST

Durante la diretta sei a un appuntamento con un cliente? Tutte le puntate sono riascoltabili in podcast audio e video sul sito [www.radioagenti.it](http://www.radioagenti.it), sul canale youtube e sulla nostra pagina Facebook.



### SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

Sulle pagine Facebook e Instagram di Radio Agenti ogni giorno troverai contenuti extra utili per la tua attività di agente di commercio. Metti subito il tuo like!



## Requisiti:

### A) Per contributo economico per intervenuto contagio da Covid-19:

- essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
- essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
- essere titolare di un reddito 2019 non superiore a Euro 30.000,00, rilevabile dal modello Unico PF2020.

### B) Per contributo economico per decesso causato da Covid-19:

1) Al momento del decesso l'agente doveva trovarsi nelle seguenti condizioni:

- essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
- essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni.

2) Il richiedente deve essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità non superiore a Euro 31.898,91.

Sono prioritariamente evase le domande volte all'erogazione dei contributi per decesso (che sono comprensive anche del contributo spese funerarie che pertanto, in questo caso, non può essere richiesto). Il contributo è ovviamente comprensivo anche del contributo per intervenuto contagio.

Il contributo per intervenuto contagio da Covid-19 non è cumulabile con il contributo per infortunio, malattia e ricovero.

Per le **modalità di presentazione** e la **documentazione da allegare** si rimanda all'articolo 50 del Programma delle Prestazioni assistenziali).

## Scadenza:

- dal 31 maggio al 30 giugno 2021 per concorrere alla graduatoria del I°, II° e III° bimestre 2021;
- dal 01/07/2021 al 31/08/2021 per concorrere alla graduatoria del IV° bimestre 2021;
- dal 01/09/2021 al 31/10/2021 per concorrere alla graduatoria del V° bimestre 2021;
- dal 01/11/2021 al 31/12/2021 per concorrere alla graduatoria del VI° bimestre 2021.

## CONTRIBUTO INFORTUNIO, MALATTIA E RICOVERO:

Misura del contributo erogato: € 1.000

Stanziamiento totale: € 2.500.000 ripartito in bandi bimestrali (il primo di valore triplo rispetto agli altri).

## Requisiti:

- essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
- essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
- la temporanea sospensione dell'attività lavorativa non inferiore a 21 giorni consecutivi a decorrere da quello successivo alla data dell'evento;
- il termine di 21 giorni (o superiore) deve essere attestato con certificazione medica appropriata e finalizzata al beneficio, rilasciata unicamente da Pronto Soccorso, strutture

Ospedaliere, Case di cura o altre strutture mediche pubbliche, con espressa esclusione dei certificati rilasciati dal medico di base o da altro professionista anche specialista. Essa dovrà contenere oltre a tutti i dati generali, propri dei certificati medici, la precisa indicazione della prognosi clinica e la precisa indicazione della prognosi lavorativa, ovvero la durata della incapacità assoluta a svolgere la professione quale conseguenza della lesione o della malattia riportata in diagnosi;

e) reddito annuo lordo per l'anno 2019 non superiore a Euro 30.000,00 rilevabile dal modello Unico PF 2020.

Il richiedente può usufruire del contributo una sola volta nel corso dell'anno 2021 anche nell'ipotesi di più infortuni, malattie o ricoveri.

Presentazione domanda: modalità "on line" (per la **documentazione da allegare** vds. articolo 71 del Programma delle Prestazioni assistenziali).

## Scadenza:

- dal 31 maggio al 30 giugno 2021 per concorrere alla graduatoria del I°, II° e III° bimestre 2021;
- dal 01/07/2021 al 31/08/2021 per concorrere alla graduatoria del IV° bimestre 2021;
- dal 01/09/2021 al 31/10/2021 per concorrere alla graduatoria del V° bimestre 2021;
- dal 01/11/2021 al 31/12/2021 per concorrere alla graduatoria del VI° bimestre 2021.

Per ulteriori informazioni sulle altre prestazioni e per assistenza nella presentazione di tutte le domande vi invitiamo a rivolgervi alla sede Federagenti a voi più vicina. ■

Federagenti  
CISAL

# CORSI ON LINE PER DIVENTARE AGENTI DI COMMERCIO

**A**l termine di questa pandemia, ci troveremo di fronte ad una nuova realtà ed alla necessità di ricostruire un modello di relazioni economiche più equo che rivalizzi le medie, piccole e piccolissime realtà commerciali. Di fronte a questa sfida, che non possiamo permetterci di perdere, il settore dell'intermediazione commerciale potrebbe avere un nuovo e forte impulso. Per questo motivo, al fine di creare possibilità di nuova occupazione la Federagenti Cisa in collaborazione con l'Enbic (Ente Bilaterale Confederale a cui l'associazione aderisce) offre la possibilità di ottenere l'abilitazione alla professione di agente di commercio attivando su tutto il territorio nazionale corsi di formazione somministrati e fruiti esclusivamente con modalità on line. I corsi sono riconosciuti ed accreditati a livello regionale e dunque validi per l'iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio (ex Ruolo Agenti) e all'Enasarco, con rilascio di un attestato valido in tutta Italia. I partecipanti potranno seguire le lezioni da tutta Italia tramite qualsiasi device (personal computer, Tablet e/o smartphone). I moduli didattici comprendono tutte le materie la cui conoscenza è richiesta per una completa e corretta formazione della figura dell'agente di commercio. Si va quindi dal diritto commerciale al diritto tributario, dalla tutela previdenziale ed assistenziale all'organizzazione e alle tecniche di vendita, materie fondamentali per svolgere con serietà e capacità l'attività di agente di commercio, una professione che intermedia circa il 70% del Pil nazionale.

Con questo sistema sarà garantita la formazione professionale e l'opportunità di operare in questo importante settore di mercato in un momento critico determinato dall'emergenza Covid.

Nella quota di iscrizione ai corsi Federagenti, per chi supererà l'esame finale, è ricompresa per il primo anno l'iscrizione al sindacato, per assisterlo negli adempimenti di inizio attività.

Per eventuali informazioni aggiuntive vai su [www.corsiperagenti.it/federagenti](http://www.corsiperagenti.it/federagenti) oppure chiama ai numeri 06/88816384-5 ■



La Fondazione Enasarco prevede l'erogazione di un contributo pari alla metà della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro annui, per l'effettuazione dei seguenti esami:

- Pap test;
- Ecografia transvaginale;
- Ecografia mammaria;
- Mammografia;
- Test HPV (o DNA HPV Test);
- Colposcopia.

Possono essere riconosciuti più contributi (sempre nel limite di 250 euro annui) relativa a diverse domande presentate nel corso dell'anno.

Per avere diritto al contributo, alla data di presentazione della domanda occorre avere i seguenti requisiti:

- essere un'iscritta in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo;
- avere un'anzianità contributiva di almeno 4 trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi due anni;
- essere titolare di un reddito lordo per il 2019 (rilevabile dal modello Unico PF2020) non superiore a 30.000 euro.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- copia della fattura, intestata all'iscritta, che attesti una o più analisi sostenute;
- copia del modello Unico PF2020 (per i redditi percepiti nel 2019) e la ricevuta di trasmissione

rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (attenzione: se non sono stati percepiti redditi nel 2019 o se non c'è obbligo di presentare la dichiarazione, deve essere inviata un'autocertificazione completa di documento di identità valido e con l'indicazione dei redditi imponibili IRPEF percepiti nel 2019);

- dichiarazione che attesti il regime fiscale applicabile (ove previsto).

È possibile inviare la domanda esclusivamente online, attraverso l'area riservata in Enasarco (per assistenza nella presentazione della domanda le sedi Federagenti sono a disposizione). Tale prenotazione costituisce titolo per l'assegnazione del contributo secondo l'ordine cronologico di arrivo, nei limiti del budget annuale, pari a 300.000€. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2021. Le domande pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali solo per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di domande presentate in precedenza o di integrazione del budget.

L'importo complessivo del budget messo a disposizione da Enasarco è, al momento, esiguo sia come stanziamento complessivo, sia come dotazione individuale e i requisiti escludono le colleghe iscritte da meno di 24 mesi e con ISEE solo fino a 30.000 euro. La Federagenti, che non può che apprezzare l'idea di maggiori tutele welfare alle iscritte, anche nell'obiettivo di rendere tale professione più appetibile al mondo femminile, intende impegnarsi affinché si allarghi la gamma e la consistenza delle prestazioni offerte dall'Enasarco nell'ambito del progetto. ■

## Prescrizione quinquennale per le indennità

**Per la Cassazione trova sempre applicazione la previsione dell'art. 2948, n.5 del codice**

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recente sentenza n. 14062 del 21 maggio 2021, ribadisce in maniera ferma il principio che, in caso di cessazione del rapporto di agenzia, tutte le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale in base al disposto di cui all'articolo 2948, numero 5, del Codice civile, e non come sostenuto da parte della dottrina e da giurisprudenza di merito, all'ordinario termine decennale. Tale valutazione secondo i giudici di legittimità è sempre valida a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell'indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto. Le considerazioni di diritto formulate, sempre secondo la Suprema Corte, sono applicabili (e questo segna un punto di novità e discontinuità con il precedente indirizzo della Cassazione, vds. sentenze 9438/2000 e 9636/2003) anche all'indennità sostitutiva del preavviso. ■

# Rubrica Previdenziale

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

**A**nche questo mese lo spazio è riservato ai vostri quesiti, che continuano ad arrivare numerosi, circa le concrete modalità di funzionamento della polizza sanitaria sottoscritta dalla Fondazione con Poste Italiane. Come sempre vi ricordiamo che i Consulenti Federagenti sono sempre a vostra disposizione per assistervi nel disbrigo di tutte le formalità necessarie.

**Domanda:** Buonaseira, ho 77 anni e grazie alla salute che me lo permette sto continuando a lavorare. Due settimane fa, a causa di un piccolo incidente mentre mi recavo da un cliente in automobile, ho subito un colpo di frusta e mi sono recato al pronto soccorso. L'assicurazione Enasarco copre questo tipo di evento?

**Risposta:** Il tipo di evento è previsto ed assicurato, ma purtroppo lei non è risarcibile per ragioni anagrafiche. La polizza, infatti, all'articolo 18 statuisce che: "L'assicurazione non sarà valida per le persone di età superiore ai 75 anni alla data di effetto della copertura e cesserà alla successiva scadenza annuale del premio per coloro che raggiungeranno tale limite di età". Aggiungiamo, per completezza, che negli anni immediatamente precedenti al 2020 per sopravvivere a tale mancanza l'Enasarco aveva previsto, nell'ambito delle prestazioni integrative, un contributo a favore degli over 75, da corrispondere in occasione degli infortuni e malattie, che eliminato nel 2020 per dare spazio all'erogazione straordinaria per covid, è stato ora ripristinato per l'anno 2021.

**Domanda:** Sono un agente di 55 anni. A causa di questa vita sempre di corsa e con mille problemi soffro da un po' di anni di pressione alta. Circa un mese fa mi sono sentito male e mi sono recato al pronto soccorso e da lì ricoverato per accertamenti per la durata di una settimana dopo la quale sono stato dimesso. Mi domandavo se la polizza Enasarco copre solo gli interventi od anche i ricoveri senza che l'agente sia stato sottoposto ad un'operazione chirurgica.

**Risposta:** La polizza assicurativa Enasarco non prevede indennizzi esclusivamente in occasione di interventi, ma anche in caso di ricoveri senza interventi, sia dovuti a malattie che ad infortuni (in quest'ultimo caso spetta l'indennizzo anche se non c'è ricovero, ma applicazione di un tutore immobilizzante). Nel caso specifico Lei potrà usufruire dell'indennità di ricovero a seguito di malattia. Nel caso in cui Lei possa vantare un'anzianità contributiva al 31.12.2019 pari almeno a 5 anni e un conto previdenziale incrementato da versamenti obbligatori afferenti gli anni 2020, 2019 e 2018 lei avrà diritto alla somma di euro 460,00 (garanzia B). L'importo che Lei verrà corrisposto laddove lei non possieda i requisiti previsti dalla polizza per ottenere la garanzia B sarà invece di soli 92 euro (garanzia A).

**Domanda:** Purtroppo la scorsa settimana mi è successo un evento assurdo, ma vero! Mentre ero da un cliente, appoggiato con la mano su un acquario, ho sentito un dolore fortissimo ad un dito e mi sono accorto che un pesce mi aveva morso. La cosa grave è che si trattava di un piranha e mi ha lacerato il dito tanto che ho dovuto mettere dei punti di sutura. L'assicurazione opera in questi casi?

**Risposta:** In effetti è un caso decisamente non ordinario! La risposta alla sua richiesta è comunque positiva, infatti la polizza prevede

un'indennità di DEGENZA DOMICILIARE a seguito di infortunio che ammonta ad euro 92 come garanzia A a cui si aggiunge la garanzia B pari a euro 161 se Lei è in possesso dei requisiti indicati nel quesito precedente.

**Domanda:** Sono figlio di un agente che è deceduto a seguito di un incidente automobilistico. I suoi colleghi mi hanno detto che potrei richiedere un indennizzo all'assicurazione convenzionata con l'Enasarco.

**Risposta:** Innanzitutto sentite condoglianze per la perdita di suo papà. In secondo luogo i colleghi hanno ragione. Poste assicura prevede in polizza un indennizzo in caso di morte a seguito di infortunio. L'indennizzo previsto dalla garanzia A e pari a Euro 51.750,00 viene liquidato ai beneficiari designati. In difetto di designazione, la Società assicuratrice liquida detta somma, in parti uguali, agli eredi, nonché, se già non compreso tra gli eredi, al coniuge non legalmente separato al momento della morte dell'Assicurato, l'importo della garanzia B, in questo caso di pari importo e quindi di Euro 51.750, invece viene liquidato nell'ordine:

a. al coniuge superstite (anche se legalmente ed effettivamente separato al momento della morte dell'Assicurato, purché ne ricevesse gli alimenti) ed ai figli minorenni (legittimi o equiparati);  
b. al coniuge superstite con figli minorenni l'intera somma assicurata salvo quanto previsto dal comma seguente.

Se con il coniuge superstite concorrono orfani e minorenni di precedente matrimonio e dei quali, comunque, il coniuge superstite non abbia la rappresentanza legale, ovvero orfani minorenni equiparati a figli legittimi, la somma assicurata è ripartita secondo il criterio indicato in polizza.

**Domanda:** Sono caduto dalle scale dell'ufficio e mi sono rotto il malleolo. L'incidente è avvenuto 20 giorni fa e dopo essere andato al pronto soccorso mi hanno ricoverato per poi procedere all'intervento. Ai fini della polizza assicurativa a cosa ho diritto?

**Risposta:** La polizza prevede un'indennità di RICOVERO a seguito di INFORTUNIO, anche quando ad essa consegue un intervento chirurgico, ma per conoscere gli importi spettanti occorre sapere se il ricovero è durato più o meno di 10 giorni.

Nel caso in cui il ricovero abbia avuto una durata pari o inferiore a 10 gg, la garanzia A (spettante sempre) ammonta ad Euro 460 mentre la garanzia B (solo se in possesso dei requisiti già indicati nei quesiti precedenti) ad Euro 2.070,00. Nel caso in cui il ricovero è durato più di 10 gg le garanzie A e B sono rispettivamente di Euro 747,50 ed Euro 4.600,00.

Solo per completezza si precisa che se la frattura non avesse necessitato di un intervento chirurgico la polizza avrebbe riconosciuto l'Indennità di DEGENZA DOMICILIARE a seguito di INFORTUNIO e gli importi sarebbero stati corrisposti secondo la seguente tabella:

	GARANZIA A	GARANZIA B
Degenza domiciliare a seguito di applicazione di gessatura o altro mezzo di immobilizzazione a seguito di frattura, senza intervento chirurgico, fino a 30 giorni	184 euro	690 euro
Degenza domiciliare a seguito di applicazione di gessatura o altro mezzo di immobilizzazione a seguito di frattura, senza intervento chirurgico, oltre 30 giorni	575 euro	2300 euro

**Domanda:** Buonaseira, un mese fa è nato il mio primo figlio. Mi hanno detto che anche per i parti spetta un indennizzo da parte dell'assicurazione convenzionata con l'Enasarco, è vero?



**Risposta:** Innanzitutto tanti auguri. Quello che le hanno riferito è corretto! Occorre verificare però se possiede i requisiti per poter usufruire della garanzia B dato che, per il periodo di polizza 31.10.20/31.12.21, tale indennità viene corrisposta solo agli iscritti che svolgano attività di agenzia al tempo dell'evento con un'anzianità contributiva al 31.12.2019 pari almeno a 5 anni e che abbiano, alla medesima data, un conto previdenziale incrementato da versamenti obbligatori afferenti gli anni 2020, 2019, 2018. Qualora ne potesse usufruire sappia che l'importo spettante a titolo di Indennità parto è di euro 575 ed è prevista sia in caso di parto naturale che cesareo.

Se però avesse subito un parto cesareo quest'ultimo è da considerarsi anche un intervento chirurgico a tutti gli effetti ed in quanto tale l'assicurazione corrisponde in aggiunta un'indennità a fronte dello stesso. Nel nomenclatore degli interventi, allegato alla polizza, in corrispondenza dell'"Assistenza al parto con taglio cesareo conservativo o demolitivo" troverà come classe la numero III quindi le verrà corrisposta la sola somma di Euro 552 se potrà usufruire solo della garanzia A (iscritti che svolgano attività di agenzia al tempo dell'evento per i quali le ditte preponenti provvedano all'accantonamento dell'Indennità Risoluzione Rapporto presso la Fondazione Enasarco in applicazione degli Accordi Economici Collettivi vigenti) oppure in aggiunta Euro 2.875 se possiede i requisiti di cui sopra per usufruire della quota B. Mi raccomando presenti la denuncia del sinistro allegando la cartella clinica entro i 90 gg dal ricovero!

**Federagenti**  
CISAL

• VI RICORDIAMO CHE LE SEDI FEDERAGENTI SONO A VS. COMPLETA DISPOSIZIONE SIA PER VERIFICARE SE POTETE USUFRUIRE DELLA POLIZZA INFORTUNI/MALATTIA ENASARCO SIA PER ASSISTervi DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLA PRATICA.



# L'esperto risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

**Domanda:** Sono un agente plurimandatario, la settimana scorsa ho ricevuto da un'azienda con cui collaboro da anni una pec con cui mi si comunica la risoluzione del mandato. In realtà la comunicazione non contiene né le motivazioni né il termine da cui potrò considerarmi libero. Come devo comportarmi ed a quali indennità ho diritto?

**Risposta:** Purtroppo accade frequentemente che la comunicazione con cui la mandante pone fine al rapporto sia "volutamente omissiva" nella speranza che l'agente ricevendola si ritenga libero sin da subito, commettendo così un errore. Se la comunicazione ricevuta contiene solo la manifestazione di volontà di concludere il rapporto senza espressioni del tipo: "il rapporto cesserà al ricevimento della presente" oppure "alla data del...", l'agente deve ritenere che dalla data di ricezione della comunicazione inizi a decorrere il periodo di preavviso, la cui durata sarà quella prevista dalla fonte che regola il rapporto (codice civile o AEC) e pertanto dovrà continuare a lavorare, recandosi dalla clientela e promuovendo la conclusione di affari. Se invece è interesse dell'agente concludere subito il rapporto gli AEC consentono alla parte che riceve la comunicazione di recesso, la possibilità di rinunciare al periodo di preavviso. In questo caso quindi l'agente non dovrà far altro che comunicare alla mandante: a) di prendere atto della volontà della stessa di concludere il rapporto; b) di non voler lavorare il periodo di preavviso con la conseguente cessazione immediata del rapporto di collaborazione. Ovviamente in questo caso – per espressa previsione degli AEC – non sarà corrisposta nessuna indennità di preavviso, mentre saranno invece dovute le indennità di fine rapporto.

Quando si riceve quindi una comunicazione come quella che ha ricevuto lei è sempre opportuno fare delle valutazioni anche in base alle altre clausole eventualmente contenute nel contratto. Per esempio è fondamentale sapere se il contratto preveda o meno una clausola di non concorrenza post-contrattuale. In caso positivo l'agente non potrà assumere mandati per la stessa tipologia di prodotti/zona/clientela per un periodo massimo non superiore ai 2 anni. E' evidente che ciò deve essere valutato specialmente nel caso in cui l'agente voglia liberarsi immediatamente dal contratto per andare a lavorare per un'azienda concorrente. Venendo alla seconda parte della domanda le indennità spettanti al termine della collaborazione cambiano in funzione della norma regolatrice del rapporto.

In base agli AEC le indennità spettanti sono:

**1) Indennità di fine rapporto (cd. FIRR – Fondo Indennità Risoluzione Rapporto):** tale voce indennitaria viene (normalmente) accantonata presso la Fondazione Enasarco dalla mandante ed è liquidata dall'ente al cessare del rapporto di agenzia.

l'importo, per gli agenti plurimandatari, è così calcolato:

- 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;
- 2% sulla quota compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui;
- 1% sulla quota eccedente Euro 9.300,00 annui.

**2) Indennità suppletiva di clientela**

L'importo su cui calcolare tale indennità è costituito dal totale delle provvigioni più tutte le somme liquidate durante l'anno all'agente a qualsiasi titolo.

In base ai vari AEC l'importo dell'indennità è così determinato:

- 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme a qualsiasi titolo percepite e/o dovute per i primi tre anni;
- 3,50% sulle provvigioni maturate dal quarto anno al sesto anno;
- 4% sulle provvigioni maturate dal settimo anno in poi.

Unica peculiarità di rilievo è prevista dall'AEC Industria in base al quale lo 0,50% aggiuntivo dopo il primo ed il secondo triennio si applica nel limite massimo annuo di 45.000,00 euro di provvigioni annue.

**3) Indennità meritocratica** è calcolata con criteri diversi a seconda che l'AEC applicabile sia quello del settore Commercio o quello del settore Industria. In linea di massima l'importo su cui calcolare l'indennità meritocratica è dato dalla differenza tra gli importi provvigionali, rivalutati in base agli indici ISTAT, relativi ai primi tre anni di rapporto e gli importi provvigionali relativi agli ultimi tre anni (per rapporti di durata inferiore sono previsti dagli A.E.C. periodi di riferimento più brevi). L'importo, nei casi più favorevoli può essere rilevante e tale da permettere all'agente di percepire un importo complessivo (fra FIRR, suppletiva e Meritocratica appunto) pari al valore massimo dell'indennità prevista dal codice civile di cui sotto.

Infatti nei casi in cui il contratto non faccia riferimento agli AEC oppure ricorrono i requisiti che andremo ad elencare l'agente potrebbe aver diritto all'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 1751 c.c..

**4) Indennità ex art. 1751 c.c.**

Tale indennità prevista può essere richiesta dall'agente in sostituzione delle indennità sopra elencate solo in presenza delle seguenti condizioni:

a) l'agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o deve aver sensibilmente sviluppato

gli affari con i clienti esistenti e il preponente deve ancora ricevere sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti;

b) il pagamento della indennità risulti equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'importo massimo di tale indennità non può superare una cifra pari alla media annuale delle provvigioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni di rapporto o, se il contratto risale a meno di cinque anni, o alla media del periodo in questione.

**Domanda:** Sono circa 9 anni che collaboro con una azienda senza aver mai sottoscritto alcun contratto; la zona ed i clienti mi sono stati assegnati all'inizio della collaborazione con una lettera dell'allora titolare dell'azienda, mentre gli importi provvigionali mi vengono comunicati annualmente insieme al campionario dei prodotti. Partecipo a tutte le riunioni aziendali e, fino a quando si poteva, mi recavo alle fiere, anche fuori dal territorio nazionale. Fatturo periodicamente (fino al 2019 almeno 10 fatture annue) e l'azienda liquida regolarmente le mie provvigioni versando anche i contributi (in 4 anni ho raggiunto addirittura il massimale). Ovviamente posso provare il rapporto grazie a centinaia di mail, sms e messaggi whatsapp. Potrebbero esserci problemi per le eventuali indennità all'atto della cessazione del rapporto?

**Risposta:** Ancora oggi non sono rari i casi di rapporti non formalizzati per iscritto, ma il suo caso sembra un po' anomalo sia per la durata, sia per quella che sembra essere la rilevanza economica e stabilità del rapporto. Per quanto il codice civile richieda che il contratto di agenzia debba essere provato per iscritto, sul punto gli AEC forniscono una interpretazione ampia ritenendo assolto l'onere quando il consenso delle parti sugli elementi essenziali del contratto individuale non è manifestato in un unico scritto contenente le firme di entrambi i contraenti, ma può evincersi da documenti provenienti da uno solo di essi (vds articolo 2 comma 4 AEC Commercio del 26.02.2009). Il versamento dei contributi ed il probabile versamento del FIRR (che però farebbe bene ad accertare) forniscono ulteriori seri indizi dell'esistenza di un rapporto agenziale e l'intero quadro descritto non fa ritenere, almeno al momento, che possano sorgere problemi sulla spettanza delle indennità all'atto dello scioglimento del rapporto sempre che lo stesso termini per cause che la legittimino a richiederle. ■

